

Comune di Serra San Bruno

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
Visto l'art. 1 c. 380 lettera a) e f) della legge n° 228/2012;
Vista la delibera del Consiglio Comunale del 29 marzo 2019, n. 5

INFORMA

che entro il 17 GIUGNO 2019 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2019.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10), nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Categoria Catastale	Moltiplicatore	Categoria Catastale	Moltiplicatore	Categoria Catastale	Moltiplicatore	Categoria Catastale	Moltiplicatore
Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	60	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, del D. Lgs. 504/1992)

ATTENZIONE

SONO ESENTI PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI :

A. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE secondo le disposizioni in vigore per l'anno in corso, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

B. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Aliquote: I soggetti passivi IMU 2017 dovranno calcolare l'imposta applicando le aliquote come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota statale
Abitazione principale e pertinenze (per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8/ e A/9)	0,40%
Tutti gli altri immobili	0,86%

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

Anche per l'anno 2019 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano determinate condizioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale dell'Ente (www.comune.serrasanbruno.vv.it)

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è I639.** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. **Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.**

Tipologia immobili	Codice tributo IMU
Abitazione principale e pertinenze	3912
Terreni	3914
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918
immobili classificati nel gruppo D - Stato	3925

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro** il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.

Sul sito web istituzionale del Comune di Serra San Bruno - www.comune.serrasanbruno.vv.it - è pubblicata un'apposita sezione "I.U.C. - Calcolo IMU - TASI" attraverso la quale ogni contribuente potrà accedere per effettuare il calcolo dell'imposta e procedere alla stampa del modello F24 necessario per il pagamento. **E' bene precisare che, quando si procede al calcolo dell'imposta, è necessario che il contribuente verifichi la correttezza delle aliquote inserite.** Nella stessa sezione è a disposizione una serie di documentazione informativa (circolari, comunicazioni e istruzioni) inerente le modalità di applicazione dell'IMU.

Per maggiori informazioni:

Comune di Serra San Bruno - Settore Tributi ed Entrate Proprie - P.za Carmelo Tucci 1.

E-mail: tributi@comune.serrasanbruno.vv.it - PEC tributi@pec.comune.serrasanbruno.vv.it:

Tel. 0963 779418 - sito internet: www.comune.serrasanbruno.vv.it

Serra San Bruno, lì 07 maggio 2019

Il Funzionario Responsabile
rag. Salvatore Sbio

